



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori SCILIPOTI, GALIMBERTI, D’ASCOLA, MANCUSO, GENTILE, PELINO, Giuseppe ESPOSITO, MARINELLO, TORRISI, PAGANO, VICECONTE, D’AMBROSIO LETTIERI, AIELLO e CARIDI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 2013**

Condono delle violazioni in materia fiscale e disposizioni concernenti l’espropriazione forzata per la riscossione coattiva dei crediti tributari

ONOREVOLI SENATORI. - L'urgenza dettata dalla straordinarietà della situazione economica europea e mondiale, il quadro macroeconomico in cui sono addirittura messe in discussione la stabilità e la tenuta dell'euro giustificano il ricorso ad un ulteriore condono fiscale, accompagnato, tuttavia, da nuove norme che consentano una celere riscossione dei crediti tributari.

Le nuove norme antievasione che si intende introdurre costituiscono una svolta epocale e sono la base di una nuova cultura fiscale.

Si tratta di una riforma strutturale che, attesa l'eccezionalità dell'emergenza, deve essere anche accompagnata da una misura che consenta, nell'immediatezza, un recupero di risorse economiche.

La proposta di un condono fiscale appare, in questo caso, meno bieca e pertanto accet-

tabile per ottenere un gettito immediato e certo, allo scopo di fronteggiare la più grave crisi economica del dopoguerra.

Il disegno di legge è semplice e reca una riforma strutturale del recupero dei crediti tributari.

La somma da pagare a titolo di condono non può essere calcolata sulla base degli utili dichiarati dai contribuenti; coloro che hanno evaso, sia pure parzialmente, il pagamento delle imposte, hanno celato gli utili più che il volume d'affari; è per questo che il pagamento della somma a titolo di condono deve essere legato al fatturato o al volume d'affari del contribuente.

Sono convinto che le riforme strutturali siano in ogni caso una priorità ed è questo il motivo per cui ritengo sia necessario rafforzare i poteri dell'amministrazione tributaria.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### CAPO I

### CONDONO TRIBUTARIO

#### Art. 1.

1. Tutti i contribuenti possono ottenere il condono delle violazioni tributarie relative ai periodi d'imposta dall'anno 2008 all'anno 2012 e riguardanti qualsiasi tributo di competenza statale, secondo le disposizioni della presente legge.

#### Art. 2.

1. Il condono di cui all'articolo 1 è subordinato al versamento dei seguenti importi:

*a)* euro 1.500 per ciascun anno, per i contribuenti che hanno dichiarato un reddito fino a euro 40.000 riferito al medesimo anno;

*b)* euro 3.500 per ciascun anno, per i contribuenti che hanno dichiarato un reddito superiore a euro 40.000 e fino a euro 100.000 riferito al medesimo anno;

*c)* euro 3.500, aumentati dell'1 per cento del reddito eccedente euro 100.000, per ciascun anno, per i contribuenti che hanno dichiarato nel medesimo anno un reddito superiore a euro 100.000.

2. Per i soggetti che esercitano attività d'impresa, gli importi da versare ai sensi del comma 1 sono calcolati con riferimento al volume d'affari fatturato nell'anno di riferimento.

## Art. 3.

1. L'importo complessivo dovuto, determinato ai sensi dell'articolo 2, è versato nei seguenti termini:

*a)* il 20 per cento in unica rata da versare entro il 30 novembre 2013;

*b)* l'80 per cento in quattro rate di eguale importo, da versare rispettivamente entro il 31 gennaio 2014, il 31 marzo 2014, il 31 maggio 2014 e il 31 luglio 2014, ovvero in unica rata entro il 31 dicembre 2013.

## Art. 4.

1. L'adesione al condono di cui all'articolo 1 estingue le violazioni tributarie e le relative sanzioni, anche penali, per ciascuno degli anni ai quali il condono è riferito, e preclude l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria per i medesimi anni.

2. L'adesione al condono si perfeziona con il versamento della prima rata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*. Tuttavia, gli effetti del condono non si producono qualora il contribuente ometta il versamento anche di una sola delle rate previste nell'articolo 3, entro i termini ivi previsti.

3. I procedimenti giudiziari, anche penali, in atto relativamente alle violazioni tributarie per i periodi d'imposta indicati nell'articolo 1, comma 1, sono sospesi mediante l'esibizione della prova del pagamento della prima rata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*. La sospensione è rinnovata mediante l'esibizione della prova del pagamento di ciascuna rata, eseguito entro il termine previsto dall'articolo.

4. I procedimenti, anche penali, relativi alle violazioni tributarie sono estinti mediante l'esibizione della prova del pagamento dell'intero importo complessivamente

dovuto, eseguito nei termini previsti dall'articolo 3.

#### Art. 5.

1. È consentita a tutti i contribuenti la definizione agevolata del contenzioso tributario relativo ai periodi d'imposta anteriori all'anno 2008, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante il pagamento di un importo pari a un quinto dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, accertata dall'amministrazione finanziaria.

2. L'importo determinato ai sensi del comma 1 è versato in unica soluzione entro il 30 novembre 2013.

3. Il versamento estingue le violazioni tributarie e le relative sanzioni, anche penali.

#### Art. 6.

1. Il condono di cui all'articolo 1 e la definizione agevolata di cui all'articolo 5 non si applicano a coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-*bis* e 648-*bis* del codice penale.

### CAPO II

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE FORZATA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI TRIBUTARI

#### Art. 7.

1. In tutti i casi di mancato pagamento di debiti tributari iscritti a ruolo, l'agente della riscossione procede alla riscossione coattiva, anche con l'assistenza della forza pubblica, mediante il pignoramento di immobili, di beni mobili e di valori, per un importo

non inferiore al doppio e non superiore al triplo del valore del debito, secondo la stima eseguita dallo stesso agente della riscossione.

2. Il pignoramento può essere eseguito anche su immobili e su beni mobili registrati, di cui appaiono titolari altri soggetti, quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che il debitore ne è l'effettivo possessore per interposta persona.

#### Art. 8.

1. I beni pignorati ai sensi dell'articolo 7 sono posti in vendita decorsi sei mesi dalla data del pignoramento, salvo che entro tale termine il debitore provveda al pagamento delle somme dovute, aumentate dell'80 per cento, oltre alle spese di esecuzione.

2. La vendita è eseguita mediante pubblici incanti, da effettuare ogni tre mesi presso i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate ovvero presso case d'aste private, sotto la vigilanza dell'Agenzia delle entrate.

3. Per i beni immobili, la vendita è eseguita con le modalità previste nel comma 2, ovvero anche per mezzo di agenti immobiliari privati, sotto la vigilanza dell'Agenzia delle entrate.

4. In ogni caso, le procedure di cui al presente articolo sono attuate con la scelta dei mezzi più economici e tali da permettere l'aggiudicazione nel più breve tempo possibile, comunque non oltre un anno dalla data del pignoramento.

#### Art. 9.

1. Dall'importo ricavato dalla vendita dei beni pignorati ai sensi dell'articolo 7 l'amministrazione finanziaria preleva le somme dovute a soddisfazione del debito tributario per cui si procede, aumentate dell'80 per cento, oltre alle spese di esecuzione.

2. L'amministrazione finanziaria trattiene altresì, a titolo di acconto, le somme dovute per eventuali crediti tributari già maturati e non ancora adempiuti dal contribuente.

3. L'importo residuo è restituito al contribuente.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONE FINALE

#### Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

